

LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 19-12-2007

REGIONE ABRUZZO

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 10 - STRAORDINARIO  
del 21 dicembre 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga la seguente legge:

(omissis)

ARTICOLO 2  
Principi

(omissis)

3. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono le iniziative atte a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti. A tal fine:

(omissis)

g) favorisce l'applicazione di nuove tecnologie che determinino una riduzione dei fattori inquinanti.

TITOLO II  
COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE  
Capo I - Competenze istituzionali

ARTICOLO 4  
Competenze della Regione

(omissis)

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata "ARTA") ed, in caso di necessità, mediante apposita convenzione, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, (di seguito denominata "APAT"), di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei

controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e successive modifiche ed integrazioni.

#### ARTICOLO 5

##### Competenze delle Province

(omissis)

2. Le province istituiscono gli Osservatori Provinciali Rifiuti (di seguito denominati: "OPR"), di cui all'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e successive modificazioni, al fine di organizzare, in particolare, il monitoraggio e l'analisi sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e sulle raccolte differenziate, mediante l'acquisizione dei dati quali-quantitativi ed il supporto tecnico-scientifico ed informativo agli enti pubblici e territoriali.

(omissis)

#### ARTICOLO 6

##### Competenze dei Comuni

(omissis)

5. I comuni devono mensilmente fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA.

#### ARTICOLO 7

##### Competenze dell'Autorità d'Ambito

(omissis)

13. L'AdA è tenuta a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA.

(omissis)

### Capo II - Strumenti di organizzazione

#### ARTICOLO 8

##### Osservatorio Regionale Rifiuti

1. E' istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito denominato: "ORR").
2. L'ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, le AdA, l'APAT, l'ARTA, gli OPR, per la raccolta, l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'organizzazione dell'ORR ed individua, le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.
4. L'Osservatorio Regionale Rifiuti:

- a) adotta in collaborazione con l'ARTA e le province, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale "SIRA", un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati;
  - b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale;
  - c) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
  - d) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;
  - e) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
  - f) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;
  - g) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
  - h) redige una relazione a consuntivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, da inviare alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;
  - i) fornisce, al competente servizio della Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.
5. L'ORR è autorizzato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

### TITOLO III PIANIFICAZIONE

#### Capo I - Piano regionale

#### ARTICOLO 9

##### Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti

1. Il piano regionale è elaborato e redatto sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA di cui all'art. 7, comma 1.
2. Il piano regionale è elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
  - a) attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile;
  - b) autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità, flessibilità del sistema di recupero e di smaltimento;
  - c) riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia nonché di energia;
  - d) creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti che, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili secondo la disciplina comunitaria nonché del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, consente lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente e della salute pubblica ed al fine di garantire l'efficacia dei controlli sulla movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento;

- e) individuazione delle tipologie e della quantità degli impianti per l'incenerimento o altra forma di trattamento termico, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile;
- f) sostegno dell'innovazione tecnologica, valorizzando anche le esperienze del sistema industriale regionale.

### Capo III - Prevenzione e riduzione dei rifiuti

(omissis)

#### ARTICOLO 22

##### Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche.
2. La Giunta regionale elabora ed approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" che prevede un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l'obiettivo strategico indicato dal piano, e cioè del 5% nel periodo di riferimento 2005-2011, nonché prioritariamente:
  - a) azioni, criteri e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti da parte di soggetti pubblici e privati;
  - b) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
  - c) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
  - d) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
  - e) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico;
  - f) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
  - g) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione dell'impiego di materiali e prodotti derivanti dal riciclo.
3. Il programma di cui al comma 2, di durata triennale, viene aggiornato annualmente ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.
4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2.
5. Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi regionali a soggetti pubblici o privati devono obbligatoriamente prevedere il criterio della riduzione dei rifiuti al fine di favorire le procedure di ecoaudit.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

(omissis)

## ARTICOLO 24

### Promozione del riuso, riciclaggio e recupero

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti, anche tramite operazioni di "scambio di rifiuti" di cui alla voce R12 di cui all'allegato C "Operazioni di recupero" del D.Lgs 152/2006 e di contenerne la produzione e la pericolosità, nonché favorire il raggiungimento dei previsti obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo, la Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con i Consorzi nazionali di cui al D.Lgs 152/2006, con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

2. Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell'ambito dei territori interessati; inoltre emana direttive per incentivare le imprese che effettuano il recupero di materia a valle delle raccolte differenziate.

3. La Giunta regionale, attraverso l'ORR, al fine di incentivare direttamente o indirettamente il riuso, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, provvede alla definizione di "Programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero", a carattere annuale o pluriennale, ed alla previsione di specifici finanziamenti. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un primo programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero.

4. Tali programmi devono favorire:

- a) le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del programma regionale di cui all'art. 20;
- b) la diffusione di sistemi di raccolta differenziata, privilegiando "sistemi integrati" per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;
- c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili;
- d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
- e) l'organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- f) la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità, che promuovano la partecipazione diretta degli operatori agricoli alla gestione degli stessi, privilegiando la stessa anche mediante tutti gli strumenti di spesa attinenti l'impiantistica per il compostaggio, ovvero prevedendo in tal caso prioritariamente, rispetto ad altri, il finanziamento di impianti di compostaggio che vedano la partecipazione diretta del mondo dell'agricoltura negli stessi;
- g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;
- h) la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- i) l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), per attività agronomiche e tutela dei suoli;
- j) l'utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;
- k) l'utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

5. Le modalità per la definizione delle disposizioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3 e 4 sono stabilite dal competente servizio della Regione con apposite direttive, sentiti gli enti ed i soggetti interessati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Capo V - Informazione, educazione, partecipazione, studi e ricerche

(omissis)

### ARTICOLO 29

#### Informazione al cittadino

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, in conformità ai principi della "Carta di Aalborg" approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo II.
2. La Giunta regionale promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino, forum annuali, finalizzati a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
3. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.
4. Le province, in collaborazione con le AdA e con i comuni, nel rispetto della programmazione regionale, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari caratteristiche del territorio provinciale.
5. Le AdA, in collaborazione con i comuni, attuano le attività di informazione e sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio.
6. I gestori degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, rendono trasparente al massimo ai cittadini la gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati e le informazioni relativi alla gestione dei rifiuti ed alle autorizzazioni possedute. A tal fine la Giunta regionale emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive vincolanti.

### ARTICOLO 30

#### Educazione e formazione nell'ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.
2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, promuove iniziative per la formazione diretta a potenziare professionalità specifiche nei soggetti addetti alle attività di erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione, operando in collaborazione con gli enti locali, le Università, il terzo settore, il sistema camerale abruzzese, le istituzioni scolastiche, aziende e società, nonché associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni, legalmente riconosciute, del volontariato di cui alla L.R. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e successive modificazioni, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi nel settore.

(omissis)

#### ARTICOLO 33

##### Iniziative di studio e ricerche

1. La Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, anche su proposta delle AdA, può affidare ad enti, università, istituti di ricerca, aziende specializzate ed a liberi professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio e ricerche, finalizzati ad attività aventi carattere innovativo ed in particolare per:

- a) effettuazione di ricerche per la progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale;
- b) istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- c) definizione di sistemi integrati di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti di imballaggio;
- d) definizione di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale.

(omissis)

#### ARTICOLO 49

##### Impianti di ricerca e sperimentazione

1. Gli impianti di ricerca e sperimentazione sono autorizzati dal competente servizio regionale, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/2006.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può, comunque, superare altri due anni.

3. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è comunicata dal servizio competente della Regione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 211, comma 5, del D.Lgs 152/2006.

5. La Giunta regionale con apposite disposizioni definisce:

- a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
- b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;
- c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'ARTA, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;
- d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

(omissis)

### TITOLO IX

#### FONDO AMBIENTALE, INCENTIVI, TARIFFE, COMPENSAZIONI E SANZIONI

##### Capo I - Fondo regionale ed incentivazioni

(omissis)

ARTICOLO 57

Fondo ambientale

1. Il Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all'art. 15 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17, è alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:

a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 64;

d) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Fondo regionale di cui al comma 1, è destinato ai seguenti interventi:

(omissis)

f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;

g) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all'attività di pianificazione in campo ambientale;

(omissis)